

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA DEI PAPARESCHI"

Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale -
Liceo Linguistico - Ist. Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing - Art. Relazioni Internazionali
Sede Centrale: Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma - Tel. 06/12.112.69.05 - 06/55.30.89.13
Sede Succursale: Via delle Vigne, 205 - 00148 Roma - Tel. 06/65.67.81.86 - 06/12.112.66.65
C.F. 80227330588 - Cod. Meccanografico: RMIS09100B Cod. Univoco UF3E4N
E-Mail: rmis09100b@istruzione.it - PEC: rmis09100b@pec.istruzione.it

Roma, 17/09/2024

Docenti
Personale ATA
DSGA

CIRCOLARE n. 27

Oggetto: Obbligo vigilanza sugli alunni

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile:

"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...]

"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

IL PERSONALE DOCENTE DEVE ESSERE PRESENTE IN CLASSE PUNTUALMENTE.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

ANCHE SUL PERSONALE ATA RICADONO COMPITI DI SORVEGLIANZA RISPETTO AGLI ALUNNI.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] negli atri e nei corridoi come da piano delle attività del personale ATA, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*. Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire *“l'efficienza e la funzionalità”* dei laboratori e il *“supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche”* implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature e sul rispetto delle norme di sicurezza da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni (7:55).
2. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Il docente di sostegno seguirà lo studente assegnato. Tutte le classi delle sedi Centrale, Pascoli e Succursale svolgeranno l'intervallo contemporaneamente **dalle ore 10:50 alle ore 11:10**, fatto salvo disposizioni differenti. In caso di maltempo, gli alunni potranno effettuare la ricreazione nelle classi. È ovviamente consentito recarsi ai servizi e ai posti di ristoro evitando assembramenti.
3. **Vigilanza durante l'intervallo.** Durante l'intervallo i docenti, secondo il piano di vigilanza, sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio. Sono stati individuati i preposti al rispetto della normativa in oggetto. Il docente di sostegno vigilerà sullo studente assegnato in orario
4. Accesso ai punti di ristoro: gli studenti possono recarsi autonomamente ai punti ristoro durante l'intervallo. Non è consentito uscire dalle aule, durante lo svolgimento delle lezioni, per recarsi ai punti ristoro.
5. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni, salvo casi eccezionali nei quali si autorizza l'uscita di un allievo alla volta.
6. Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
7. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
8. **I cambi di aula e lo spostamento delle classi in palestra devono avvenire celermente:** Gli studenti hanno a disposizione 4 minuti per gli spostamenti da un'aula all'altra, durante i quali portano con sé i propri effetti personali -zaini, giacche e quanto in loro possesso.
Esclusivamente per gli spostamenti dalla sede Pascoli alla centrale e/o viceversa, sono consentiti 6 minuti.
Durante lo spostamento degli alunni, i docenti che attendono la classe in arrivo si posizionano sulla porta e vigilano su quanto avviene nella porzione di corridoio antistante l'aula.
I docenti si adoperano per agevolare lo spostamento di tutti gli alunni. I docenti di sostegno e gli assistenti specialistici, in base al proprio orario di servizio, ove possibile, seguono la classe per il cambio aula.
I docenti sono invitati a supportare gli allievi affinché gli spostamenti avvengano con rapidità ed efficacia.
9. Nella scuola, intesa come comunità educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
10. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.

11. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Paola Palmegiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate